

LA LEGGENDA SULLA CODIFICAZIONE DELL'EDITTO E LA SUA GENESI

1. — In altra sede¹ mi sono sforzato di sottoporre ad una esauriente analisi critica, sinora mai effettuata da nessuno, la notissima tradizione, universalmente accolta², secondo cui, sotto il principato di Adriano e per iniziativa di questo *princeps*: a) il giurista Salvio Giuliano avrebbe proceduto ad una « codificazione » dell'Editto dei magistrati giudicanti, ed in particolare di quello del *praetor urbanus*³; b) un apposito *senatusconsultum* avrebbe provveduto a dichiarare immodificabile dai successivi magistrati il testo giuliano dell'Editto⁴.

Dopo aver rilevato che i testi, i quali parlano o fanno cenno della « codificazione », sono tutti di età postclassica, cioè di molto posteriori al preteso avvenimento codificativo, io sono passato, in quella sede, a dimostrare che: a) del tutto illusori sono gli altri indizi, che, a con-

* In *ACIV.* 2 (1953) 167 ss.

¹ Cfr. GUARINO, *L'esaurimento del « ius honorarium » e la pretesa codificazione dell'editto*, in *St. Albertario* 1 (1953) 623 ss.

² Cfr. per tutti, da ultimo, SCHULZ, *History of Rom. legal Science* (1946) 127, 148 ss.; MONIER, *Manuel élém. de dr. rom.* 1⁶ (1947) 78 ss.; ARANGIO-RUIZ, *Storia del dir. rom.*⁶ (1949) 154, 285.

³ Ho posto tra virgolette il termine « codificazione », perché, in realtà, tutti ammettono che Giuliano fu ben lungi dall'attuare una codificazione nel senso moderno della parola, ma procedette ad un riordinamento e ad un rimaneggiamento piuttosto sommarî del testo editto: v. per tutti SCHULZ, *cit.* 148 ss.

⁴ Che il *senatusconsultum* in questione abbia effettivamente vietato ai magistrati giudicanti di alterare il testo giuliano dell'editto, contesta il MONIER, *cit.* 80, il quale richiama, a tal proposito, il fatto che la cost. Δέδωκεν § 18 non dice, come il passo parallelo della cost. *Tanta*, che in avvenire solo la « *nova auctoritas* » imperiale avrebbe potuto provvedere alle innovazioni del *ius honorarium*, ma dice, più genericamente, che tali innovazioni si sarebbero potute compiere da coloro, che si trovassero ἐν ἀρχαῖς. Contro questa teoria, v. diffusamente GUARINO, *cit.* (nt. 1) n. 3. Qui mi limito ad osservare che la lettura dell'intero § 18 della c. Δέδωκεν fa intendere, fuor d'ogni dubbio, che anche ivi si allude soltanto al potere imperiale.

ferma della codificazione dell'Editto, sogliono ricavarsi dalle fonti dell'epoca classica; *b*) esistono, viceversa, elementi di notevole importanza, i quali inducono ad escludere che la codificazione dell'Editto abbia mai avuto luogo.

La tradizione relativa ad una codificazione giuliano-adrianea dello Editto ha avuto, dunque, a mio avviso, origine e diffusione esclusivamente nel mondo postclassico, dal sec. IV a Giustiniano ed oltre. Ed ecco che qui sorge, in via subordinata, un problema. Perché e come venne in essere e si propagò, in periodo postclassico, tale leggenda⁵?

Alla soluzione di questo quesito sono, appunto, dedicate le presenti note.

2. — Quanto ai motivi per cui possa essersi determinata e propagata, nel mondo postclassico, la leggenda sulla codificazione giuliano-adrianea dell'Editto, ragione vuole che si escluda senz'altro, almeno sino a prova contraria, l'ipotesi di una deliberata invenzione di questa notizia da parte di chi per primo la ha messa in circolazione o di chi successivamente l'ha integrata con nuove precisazioni. È da pensare, piuttosto, ad equivoci, più o meno grossolani, in cui autori postclassici siano incorsi nella valutazione di figure e di fatti dell'età di Adriano: equivoci intuitivamente assai facili in autori non giuristi, come ad esempio Eutropio, ma non difficili nemmeno in Giustiniano, che ampiamente riferisce della codificazione, dato che questi scriveva in un'epoca in cui la leggenda sulla codificazione stessa circolava ormai da più di due secoli⁶.

⁵ Il CHIAZZESE, *Introduzione allo studio del dir. rom.* 1³ (1948) 200 nt. 1, occupandosi della mia tesi sulla mai avvenuta codificazione dell'Editto, ed occupandosene, più precisamente, quando essa era stata solo formulata (v. GUARINO, *Storia del dir. rom.* [Lezioni, 1945] 154 ss.) e non ancora dimostrata, l'ha qualificata come una « ipotesi », che diverrebbe « meno ardita » solo a patto di dimostrare convincentemente perché e come si sarebbe formata la leggenda postclassica. Ora io, avendo cercato di provare (nello studio cit. *retro*, nt. 1) che la « codificazione » non ebbe luogo in età classica, tengo a sottolineare che la fortuna della mia tesi non dipende dalla dimostrazione contenuta nel presente articolo, perché è pregiudizialmente certo, almeno secondo me, che le fonti postclassiche sulla « codificazione » esprimono una leggenda, e non la realtà.

⁶ Per quanto riguarda Giustiniano, la cosa sembra piuttosto improbabile al CHIAZZESE, *cit.* 200 nt. 1, il quale osserva che, « nell'età giustiniana, per effetto dell'indirizzo classicistico delle scuole d'Oriente, erano note numerosissime opere e testimonianze dell'epoca classica, che andarono poi perdute ». Senonché, a prescindere da quanto si rileverà specificamente *infra* nt. 7, va rilevato che abbiamo pa-

Ora, se di equivoci deve essersi trattato, è interessante ricercare quali possano essere stati gli elementi storicamente veri, che han dato esca alle errate ed arrischiate illazioni postclassiche.

a) Un primo elemento di verità, sottostante alla tradizione sulla codificazione dell'Editto, consiste nel fatto che, nel corso del sec. II d.C., a cominciare da Adriano, effettivamente si esaurì il *ius honorarium* romano ed effettivamente l'Editto si avviò, per conseguenza, verso una sorta di cristallizzazione formale e sostanziale⁷.

La svolta autoritativa indubbiamente impressa da Adriano alla politica del principato⁸, il conseguente prevalere delle *orationes* e delle *constitutiones principum* sulle tradizionali fonti giuridiche repubblicane, già da tempo, del resto, languenti, non poté non determinare, tra l'altro, la paralisi praticamente totale del *ius edicendi* dei magistrati esercenti la *iurisdictio*⁹. Posto che ogni nuovo sviluppo del diritto era determinato, direttamente o indirettamente, dalla volontà del *princeps*, è chiaro che il *ius honorarium*, pur rimanendo pienamente valido, perdette la sua vitalità produttiva ed espansiva, allineandosi con il *ius civile* ed il *ius publicum*¹⁰ nel quadro di quel che legittimamente può definirsi, per suggestione delle stesse fonti classiche¹¹, il *ius vetus Romanorum*, subordinato alle modifiche del *ius novum* imperiale¹². L'Editto, dunque, divenne effettivamente « *perpetuum* » nel senso di completo, definitivo e tralatitico.

recchie prove, ormai, della facilità con cui Giustiniano si induceva ad attribuire ai tempi classici notizie e attestazioni di pura marca postclassica: cfr. in proposito, da ultimo, SCHULZ, *Nachklassische Quästionen in den just. Reformgesetzen*, in ZSS. 50 (1930) 212 ss.

⁷ La cosa è notissima ed universalmente accettata: cfr., per tutti, gli autori cit. *retro* nt. 2.

⁸ Cfr. in proposito, da ultimo, DE FRANCISCI, *Arcana imperii* 1.1 (1948) 334 ss., 339 ss.

⁹ Parlo di paralisi « praticamente » totale. In teoria il *ius edicendi* rimase intatto, come dimostra Gai 1.6: *...ius autem edicendi habent magistratus populi Romani rell.*

¹⁰ Di *ius publicum* qui parlo nel senso originario, di *ius* promanante dalle *leges publicae* e dai provvedimenti di governo ad esse assimilati: cfr., da ultimo, DE FRANCISCI, *Idee vecchie e nuove intorno alla formazione del diritto romano*, in *Scritti beatificaz. Ferrini* 1 (1947) 211 ss.

¹¹ Cfr., ad esempio, Marcian. D. 48.10.7; Ulp. D. 50.16.10; Ulp. D. 50.16.178.2.3.

¹² In ordine al concetto di *ius novum* o *extraordinarium* ed alle discussioni relative, v., da ultimo, DE FRANCISCI, *Idee vecchie e nuove* cit. (nt. 10) 222.

Questo processo storico acquistò il massimo dell'evidenza con Adriano, ma non si compì nel corso del governo di questo solo *princeps*, ché anzi poté dirsi definito, come altrove ho cercato di dimostrare¹³, soltanto nell'età dei Severi, allorquando, del resto, veramente si prese a parlare, talvolta e da qualche giurista, di « *Edictum perpetuum* »¹⁴. Tuttavia, queste precisazioni, se valgono ad escludere criticamente che una codificazione dell'Editto sia stata necessaria e sia realmente avvenuta, mettono in luce la possibilità che autori postclassici, poco usi alla critica storica, siano stati indotti senza troppe difficoltà a concentrare in un atto concreto di Adriano lo sviluppo storico, di cui questi fu, in certo senso, l'esponente.

b) Ad Adriano, autore « giuridico » della codificazione, la leggenda affianca Giuliano, che di essa sarebbe stato l'autore materiale. Ed anche sotto questo profilo è innegabile che nuclei di verità sottostiano alle inammissibili illazioni degli autori postclassici.

Diversi sono gli elementi veri, che possono aver facilitato l'attribuzione a Giuliano dell'opera di riordinamento del testo editto. Biograficamente Giuliano si inquadra bene nel principato di Adriano, durante il quale percorse gran parte del suo *cursus honorum*¹⁵, giunse ad esser membro del *consilium principis*¹⁶, fu capo della Scuola sabiniana e moderatore della secolare divisione tra Sabiniani e Proculiani¹⁷, scrisse forse un commento all'Editto¹⁸ e preparò, comunque, l'*opus maximum* dei *digesta*¹⁹. Come giurista, Giuliano fu, inoltre, dai posteri giustamente reputato il sommo dei suoi tempi e, con Papiniano, il massimo di tutta la giurisprudenza classica; i suoi *digesta* vennero considerati come il *monumentum « aere perennius »* del diritto classico di Roma e larghissimamente sfruttati dai giuristi posteriori²⁰; le sue opinioni furono ritenute decisive e incontestabili, tanto che si giunse al punto, in età postclassica, da attribuire nominativamente alla sua alta autorità alcuni principî dell'antico diritto²¹. Di lui si ricorda perfino, come fatto

¹³ Nello scritto cit. *retro* nt. 1.

¹⁴ Per la dimostrazione, cfr. PRINGSHEIM, *Zur Bezeichnung des hadrianischen Edikts als « Edictum perpetuum »*, in *Symb. Lenel* (1931) 1 ss.

¹⁵ Cfr. in proposito GUARINO, *Salvius Iulianus* (1946) 14 ss.

¹⁶ Cfr. *Vita Hadr.* 18.1.

¹⁷ Cfr. Pomp. D. 1.2.2.53.

¹⁸ V. in proposito GUARINO, *cit.* (nt. 15) 69 ss.

¹⁹ Pubblicati tra il 142 e il 147 d.C.: v. GUARINO, *cit.* (nt. 15) 75 ss.

²⁰ V. in proposito GUARINO, *cit.* (nt. 15) 110 ss.

²¹ Cfr. ad esempio VOLTERRA, *Sul divorzio della liberta*, in *Studi Riccobono* 3

straordinario pei tempi, l'introduzione di una « *nova clausula* » nell'Editto²² e, comunque, alla parte « edittale » dei suoi *digesta* fecero certamente capo, non solo per il contenuto, ma per il sistema stesso della trattazione, Gaio, Paolo ed Ulpiano nei loro rinomati *libri ad edictum*²³.

Anche in mancanza della leggenda postclassica Giuliano sarebbe passato alla storia, fra l'altro, come « *ordinator edicti* », sebbene nel significato innocente, che è quello genuino, di « commentatore e rielaboratore sistematico dei principî contenuti nell'Editto »²⁴.

c) Ma forse l'analisi del principato di Adriano può suggerire un terzo nucleo di verità della leggenda postclassica ed un'altra causale, meno generica, dell'equivoco o degli equivoci da cui essa è scaturita.

Se ben si guarda, Adriano innovò la politica « augustea » del principato non tanto nei riguardi della *respublica*, quanto nei riguardi dell'*imperium Romanum*²⁵. Pago della tranquillità e della condiscendenza degli organismi repubblicani, egli, seguendo in ciò le linee classiche della politica di Augusto, non si preoccupò, come invece Settimio Severo e più ancora Diocleziano, di sminuirne formalmente i poteri, salvo che per la parte relativa alle *provinciae*. Il suo costante interessamento, dimostrato all'evidenza dai suoi stessi incessanti viaggi²⁶, fu la formazione, sotto i poteri diretti del *princeps*, di un *imperium Romanum* unitario, e quindi lo sminuimento di ogni residua autonomia delle *provinciae senatoriae*.

Se, dunque, è *a priori* altamente improbabile (a prescindere dalla dimostrazione contraria, che ho tentato di darne) che Adriano abbia preteso di « codificare » l'Editto dei *praetores* e degli *aediles curules*, non è invece inverosimile, ed è anzi più che possibile, che Adriano, ai fini dell'unità amministrativa dell'*imperium*, abbia, tra l'altro, ottenuto dal *senatus* un *consultum*, mediante il quale si vietò o sconsigliò ai *praesides*

(1932) 211. V. anche, da ultimo, WOLFF, *Concerning the Transmission of Julians Digesta*, in *Seminar* 7 (1949) 69 ss.

²² Cfr. Marcell. D. 37.8.3 (a proposito dell'*edictum de coniungendis cum emancipato liberis eius*). Sul problema della genuinità del riferimento, v. da ultimo COSENTINI, *Breve nota sull'origine dell'« edictum de coniungendis cum emancipato liberis eius »*, in *Studi Solazzi* (1949) 219 ss.; nonché GUARINO, *cit.* (nt. 1) n. 5.

²³ Cfr. GUARINO, *Salvius Iul.* cit. 112 ss.

²⁴ V. *infra* n. 4.

²⁵ V. in proposito GUARINO, *Storia del diritto romano* (1948) n. 270, 278, 293.

²⁶ V. in proposito GIRARD, *La date de l'édit de Julien*, ora in *Mél. de dr. rom.* 1 (1912) 229 ss., il quale precisa che Adriano rimase a Roma, tra il 117 ed il 138 d.C., soltanto tre volte: nel periodo 118-121, nel periodo 125-128, nel periodo 134-138.

delle *provinciae senatoriae* di apportare modifiche, in considerazione delle esigenze specifiche delle rispettive *provinciae*, al testo tralatizio degli Editto urbani. Ogni normazione a venire sarebbe stata, dunque, nelle *provinciae senatoriae*, come già in quelle imperiali²⁷, da rimettere esclusivamente al *princeps*, titolare dell'*imperium proconsulare maius et infinitum*.

Ed a conferma di questa mia limitata ipotesi, noterò che, effettivamente, dopo l'età di Adriano si sente per la prima volta parlare di un *Edictum provinciale*²⁸, unico per tutte le *provinciae*, cui Gaio dedicò il suo noto commento, strettamente simile ai commentari all'Editto urbano²⁹. Così come soltanto in quest'epoca si ode parlare di un *Edictum monitorium*, commentato da Callistrato: espressione, quest'ultima, la quale, secondo una elegante e convincente teoria recentissima³⁰, sta per « *Edictum commonitorium* », vale a dire « Editto soggetto a prescrizioni o limitazioni imperiali ».

3. — Ora veniamo a stabilire, se possibile, il modo in cui la leggenda sulla codificazione giuliano-adrianea può essersi formata e diffusa nel mondo postclassico: il che significa anche accertare se effettivamente abbiano operato i motivi generici dianzi posti in luce, e se e quali motivi specifici abbiano influito di volta in volta sugli autori da considerare.

I testi postclassici relativi alla « codificazione » sono in numero di 15, ma in realtà si riducono a tre gruppi unitari, tra loro, per di più, come vedremo, più o meno strettamente collegati³¹. Un primo gruppo è costituito da un brano di Aurelio Vittore e da un brano di Eutropio, evidentemente derivati da uno stesso archetipo, oggi scomparso, nonché da passi di Peanio, S. Girolamo, Paolo Diacono e Landolfo Sagace, che sono altrettante parafrasi, con qualche variazione, di Eutropio³². Un secondo gruppo è formato da due costituzioni del Teodosiano, ambo di data posteriore a quella del *breviarum* di Eutropio, nonché da una novel-

²⁷ Nelle quali il *princeps* esercitava il suo *imperium* diretto ed esclusivo.

²⁸ V. in proposito SCHULZ, *History* cit. 127 e citazioni *ivi*.

²⁹ Cfr. SCHULZ, *History* cit. 191.

³⁰ Cfr. SCHULZ, *History* cit. 193 s.

³¹ Già il GIRARD, *La date* cit. 214 nt. 1, ha costituito il primo e il terzo dei gruppi qui considerati (non tenendo conto, invece, dei testi che ho raccolto nel secondo gruppo). Egli ha, pertanto, asserito che tutta la documentazione testuale sulla codificazione si ridurrebbe a due testimonianze indipendenti, senza porsi il quesito relativo ad una eventuale correlazione tra esse.

³² V. *infra* n. 4 e 5.

la di Valentiniano III, il collega di Teodosio II³³. Un terzo gruppo, infine, accoglie una costituzione giustiniana del 530, i testi paralleli della cost. *Tanta-Δέδωκεν* del 533, nonché passi dei Basilici e dell'*Epitome legum* del 920, certamente informati alle notizie giustiniane^{34 35}.

E passo senz'altro all'esame successivo degli anzidetti tre gruppi, nella loro interna struttura, negli elementi che li compongono e nei loro reciproci rapporti.

4. — A) I testi fondamentali del primo gruppo sono:

Vict. de Caesar. 19.1: *At Didius Iulianus . . . ex praefectura vigilum ad insignia dominatus processit. genus ei nobile iurisque urbani praestans scientia: quippe qui primus edictum, quod varie inconditeque a pretoribus promebatur, in ordinem composuit.*

Eutr. brev. 8.17: *Post eum Salvius Iulianus rempublicam invasit, vir nobilis et iure peritissimus, nepos Salvi Iuliani, qui sub divo Hadriano perpetuum composuit edictum.*

E dottrina corrente³⁶ che l'opera *de Caesaribus* di Aurelio Vittore ed il *breviarium* di Eutropio abbiano utilizzato, per questa parte, un archetipo comune, oggi perduto, costituito da una storia degli imperatori sino a Diocleziano: un archetipo, dunque, redatto, al più presto, sugli inizi del sec. IV d.C. Se ne desume, di solito, che la notizia sulla « codificazione » era già contenuta nell'archetipo³⁷. E, pertanto, il solo problema, che potrebbe lecitamente porsi, sarebbe se quest'ultimo abbia creato quella notizia, o se invece l'abbia mutuata da testi precedenti.

A me pare che, pur ammettendo che il modello di Vittore e di Eutropio realmente parlasse della codificazione dell'Editto³⁸, sia da

³³ V. *infra* n. 6. Questo gruppo non è stato finora, per quel che mi risulta, individuato da alcuno.

³⁴ V. *infra* n. 7 e nt. 61.

³⁵ Altra testimonianza, assai dubbia, della codificazione è un oscuro passaggio dell'AMBROSIASER, *Quaestiones veteris et novi Testamenti* (in MIGNE, *Patrol. lat.* 27, 2348): *ante Iuliani edictum mulieres viros suos dimittere nequibant*. Sul punto cfr. GIRARD, *cit.* 214 nt. 1. Ove si ammettesse il riferimento alla codificazione, il testo andrebbe raccostato a quelli del primo gruppo. Su altri testi, che da alcuni si adducono, non è nemmeno necessario soffermarsi: v. GIRARD, *cit.* 214 nt. 1.

³⁶ In questo senso, per primo ERMANN, in *Philologus*, suppl. IV (1884) 337 ss., 350, 354. Cfr. SCHANZ, *Geschichte der römischen Literatur* 4.1² (1914) 72 ss., 74; ROSENBERG, *Einleitung und Quellenkunde zur römischen Geschichte* (1921) 228 ss.

³⁷ Esplicitamente, in tal senso, GIRARD, *cit.* 214 nt. 1.

³⁸ Il che, in tesi generale, non è sicuro, visto che si è generalmente d'accordo

escludere che esso abbia riferito una tradizione di lunga data e di sicura base. Lo dimostra il fatto che Spaziano³⁹, fonte non del tutto inattendibile⁴⁰, allorché egualmente si occupa, e ancor più diffusamente, dell'imperatore Didio Giuliano, fa riferimento, del pari, alla sua discendenza da Salvio Giuliano, anzi precisa che Didio ne fu il pronipote in linea materna e si preoccupa di ricostruire tutto il *pedigree* intermedio tra i due, ma assolutamente non fa cenno della « codificazione » di Salvio⁴¹. Per chi s'intenda dell'avidità di notizie, di episodi, di particolari, che caratterizza gli storiografi della tarda romanità, fra cui non ultimo Spaziano, questo silenzio è tanto sintomatico, da apparire decisivo a favore della mia tesi. Né meno importante è la circostanza che ancora Spaziano, nella *vita Hadriani*, tace del tutto della codificazione⁴².

Ma, in realtà, io sono convinto che l'archetipo comune di Vittore e di Eutropio non parlasse nemmeno esso della « codificazione », perché, se è certo che Eutropio vi si riferisce, è tutt'altro che sicuro che vi alluda Vittore. Di modo che resta a concludere, a mio avviso, che il primo anello della catena di equivoci sulla codificazione giuliano-adrianea dell'Editto è costituito da Eutropio. E valga il vero.

Davvero singolari sono gli errori diversi, in cui Vittore ed Eutropio sono incorsi nello sfruttamento del loro modello. Vittore salta a piè pari la notizia che Didio Giuliano era discendente di Salvio Giuliano, sicché viene ad attribuire a Didio i meriti del giureconsulto suo ascendente. Eutropio tien conto, esattamente, della notizia, ma, nello sforzo di riassumere e sintetizzare, commette il grossolano svarione di denominare Didio con lo stesso *nomen* del suo proavo, *Salvius*. È fuor di dubbio che l'uno e l'altro storiografo, se così li si vuol chiamare, hanno lavorato,

nel ritenere che tanto Vittore quanto, sopra tutto, Eutropio sfruttarono le loro fonti con molto arbitrio: cfr., per tutti ROSENBERG, *cit.* 228.

³⁹ *Vita Did. Iul.* 1.1-2.

⁴⁰ In verità, vi è disputa accessissima in dottrina circa l'attendibilità o meno delle notizie della *Historia Augusta* e delle singole *Vitae* che la compongono: cfr., in argomento, SCHANZ, *cit.* 51 ss., 60 s.; ROSENBERG, *cit.* 231 ss., 237 ss. Tuttavia, vi è riconoscimento generale sul punto che le *Vitae* attribuite a Spaziano (sia o no questi veramente esistito) sono state compilate su fonti di una certa esattezza e con l'impiego di una certa diligenza.

⁴¹ *Vita Did. Iul.* 1.1-2 (HONN.): *Didio Iuliano, qui post Pertinacem imperium adeptus est, proavus fuit Salvius Iulianus, bis consul, praefectus urbi et iurisconsultus, quod magis eum nobilem fecit...* Su questo passo, cfr. GUARINO, *Salvius Iul.* *cit.* 3 ss.

⁴² Cfr. *Vita Hadr.* 18.1, ove è soltanto detto che Giuliano fece parte del *consilium Hadriani*, e *passim*.

qui come altrove, con estrema faciloneria⁴³. Tuttavia, a ben riflettere, mentre l'errore di Eutropio è una svista tipica degli epitomatori, che parafrasano e sintetizzano *ad sensum* il testo che hanno davanti agli occhi, l'errore di Aurelio Vittore ha piuttosto i caratteri di quei salti di frase (eventualmente favoriti da omoioleuti), che son tanto frequenti in chi ricopiò *ad litteram*, ma distrattamente, un passaggio.

È probabile, dunque, che l'archetipo di Vittore e di Eutropio non omettesse la notizia che Didio era discendente di Salvio Giuliano, ma si esprimesse, d'altra parte, in una formulazione assai vicina a quella che si legge in Vittore. Per il che, potremmo pensare che esso suonasse, press'a poco, così:

« *At Didius Iulianus... ex praefectura vigilum ad insignia dominatus processit, genus ei nobile iurisque urbani praestans scientia: nepos Salvi Iuliani, qui primus edictum, quo varie inconditeque a praetoribus promebatur, in ordinem composuit* »⁴⁴.

Orbene, io ritengo che la frase « *qui primus - composuit* », adoprata da Vittore e forse dal suo archetipo⁴⁵, non autorizzi affatto la comune affermazione che Aurelio Vittore sia uno di quelli che testimoniano per esplicito della codificazione giuliana dell'Editto. Il fatto di sapere per certo che Aurelio Vittore ha attinto alla stessa sorgente di Eutropio ha determinato in dottrina la gratuita opinione che la frase « *qui primus - composuit* » equivalga l'eutropiano « *qui ... perpetuum composuit edictum* ». Quella frase, invece, non contiene alcun riferimento esplicito alla codificazione dell'Editto per due ragioni: anzi tutto, perché il « *primus (edictum - composuit)* » farebbe pensare, se alla codificazione si riferisse, che questa fu seguita da almeno un'altra successiva, di cui nessuno ha notizia; in secondo luogo, perché il senso e la forma di tutta la frase richiama imperiosamente all'orecchio un passo di Pomponio relativo ad Ofilio, cioè ad un giurista che non codificò editti di sorta, non fosse altro perché si astenne del tutto dalla vita politica⁴⁶.

⁴³ Cfr., in generale, ROSENBERG, *cit.* 228 ss.

⁴⁴ Oppure: « *At Didius Iulianus... ex praefectura vigilum ad insignia dominatus processit, genus ei nobile iurisque urbani praestans scientia: quippe (pro-?)avus ei fuit Salvius Iulianus, qui primus edictum, quod varie inconditeque a praetoribus promebatur, in ordinem composuit* ».

⁴⁵ Frase già adoperata dall'archetipo, se, ripeto, si conviene che Vittore ha piuttosto, malamente, « copiato », che non riassunto.

⁴⁶ Cfr. Pomp. D. 1.2.2.44: « *... ex his auditoribus plurimum auctoritatis habuit Alfenus Varus et Aulus Ofilius, ex quibus Varus et consul fuit, Ofilius in equestri ordine perseveravit. In età repubblicana « perseverare in equestri ordine » equivaleva*

D. 1.2.2.44 (Pomp. *sing. enchir.*): ... *de iurisdictione idem edictum praetoris primus diligenter composuit, nam ante eum Servius duos libros ad Brutum perquam brevissimos ad edictum subscriptos reliquit.*

In conclusione, il modello di Vittore e di Eutropio non parlava, secondo me, della codificazione giuliana dell'Editto, ma si limitava a mettere in rilievo l'egregia opera di sistemazione dei principi del *ius honorarium* compiuta dall'antenato di Didio Giuliano, cioè da Salvio Giuliano. Nella frase relativa, che Aurelio Vittore ha probabilmente copiato alla lettera, Eutropio, che non andava mai tanto per il sottile, ha intravisto la notizia di una certa qual « codificazione », che Giuliano avrebbe operato, evidentemente ai tempi di Adriano, di quell'Editto, che ormai ai suoi tempi si presentava come un testo definitivo e immutabile, ed era appunto per ciò denominato « *perpetuum* »⁴⁷. Di qui l'affermazione che Salvio Giuliano « *sub divo Hadriano perpetuum composuit edictum* »: la più antica delle così dette testimonianze sulla « codificazione », che a noi risulti.

5. — Ove la mia tesi circa la leggerezza di Eutropio nel travisare una notizia innocente potesse parere azzardata, basterebbe a darmi sostegno a tacer d'altro la non minore leggerezza e fantasiosità che mostrano, nei luoghi corrispondenti, tre dei quattro parafrasti del *breviarum* eutropiano. Nel che si vede una riprova dell'insegnamento, del resto incontrastato, secondo cui le affermazioni dei così detti storiografi della tarda romanità vanno prese e accettate col massimo di possibile cautela.

Solo Paolo Diacono riproduce fedelmente, nella sua *historia Romana*, l'affermazione di Eutropio⁴⁸. S. Girolamo, nel suo *Chronicon*, si preoccupa di precisarne la data, situando la codificazione nell'anno 131 d.C.⁴⁹, cioè, per disavventura, in un anno, in cui è certo che Adriano, il promotore della pretesa codificazione, non era a Roma per sollecitare

astenersi dalle cariche pubbliche. Ad ogni modo, Pomponio attesta implicitamente che Ofilio non fu pretore.

⁴⁷ V. *retro* n. 2 (sub *a*). Sulla faciloneria peculiare di Eutropio, cfr. MOSER, *The Relative Importance of Historical Facts in « Breviaria »*, in *Transact. a. Proceed. Philol. Am. Ass.* (1931) p. XXXVIII.

⁴⁸ Cfr. l'ediz. DROYSEN di Eutropio, in *Monum. Germaniae, Auctores antiquissimi* 2 (1879) 316.

⁴⁹ HYERON., *Chronicon* (ed. DROYSEN, cit. 146): *Salvius Iulianus perpetuum composuit edictum.*

il *senatusconsultum* sanzionatorio del testo giuliano⁵⁰. Anche se, seguendo il solitario parere di qualcuno, si volesse ritenere che S. Girolamo ha attinto la sua precisazione cronologica ad una fonte indipendente da Eutropio⁵¹, l'assenza di Adriano da Roma nel periodo dal 128 al 134 starebbe sempre a smentire la veridicità della notizia.

Al dettato di Eutropio Peanio, nella sua traduzione greca, fa una addizione, dalla quale risulta che l'Editto perpetuo si sarebbe chiamato anche « Editto adrianeo »⁵². E finalmente Landolfo Sagace, riportato nella *Historia miscella*⁵³, trascrive malaccortamente Eutropio e di Salvio Giuliano afferma che « *sub divo Antonino perpetuum composuit edictum* », lasciando, chi sia disposto a prestargli fede, nella incertezza tra il principato di Antonino Pio e quello di Marco Aurelio Antonino⁵⁴.

I testi ora citati mostrano anche, con palmare evidenza, l'alta importanza ch'ebbe il *breviarum* di Eutropio nel mondo postclassico. Alta importanza, perché non si trattò dell'opera di un isolato, ma si trattò, come è noto, di un sommario storico, che Eutropio, *magister memoriae* della Corte imperiale, redasse, prima del 378, per incarico dell'imperatore Valente⁵⁵. E questo rilievo aiuta a chiarire come mai dall'equivoco, in cui Eutropio si è visto che incorse, sia potuta scaturire la diffusa leggenda sulla codificazione.

6. — B) I rilievi testé fatti in ordine all'importanza del *breviarum* di Eutropio nel mondo postclassico agevolano, se non erro, la giusta valutazione dei testi del secondo gruppo, tra cui meritano particolare attenzione:

CTh. 11.36.26.4 (Grat. Valent. Theod. ad Hypathium, Triveris a. 379): *Quisquis . . . ne ii, quos scriptos patuerit heredes edicti per divum Hadrianum conditi beneficium consequantur, ausus fuerit rell.*

CTh. 4.4.7 (Theod. Asclepiodoto, Constantinopoli a. 424): . . . *ita ut,*

⁵⁰ V. *retro* nt. 26.

⁵¹ In tal senso, FERRINI, *RIL.* (1891) 563 s. (= *Scritti* 1) e gli altri citati dal GIRARD, *cit.* 224 nt. 1 (225 s.); ma v. quivi la esauriente replica del Girard.

⁵² Cfr. ed. DROYSSEN, *cit.* 147: . . . ὁ μέχρι νῦν Ἀδριάνιον καλεῖται κατὰ τὴν τῶν Ἰταλῶν φωνὴν ἡδικτον περπέτουον.

⁵³ Cfr. *Historia miscella*, ed. EYSENHARD (1869) 10.20, 320.

⁵⁴ Sul punto cfr. GIRARD, *cit.* 214 nt. 1 (216 s.), con un tentativo di spiegazione dell'equivoco di Landolfo.

⁵⁵ Cfr. SCHANZ, *Gesch.* cit. 78; AMATUCCI, *La letteratura di Roma imperiale* (1947) 210.

sive bonorum possessionem secundum tabulas aut secundum nuncupationem ceterasque similes postularit, aut certe ex edicto divi Hadriani se mitti ad possessionem ex more petierit, statim inter ipsa huius iuris auspicia propositum suae intentionis explanet.

Si tratta, come ognuno vede, di costituzioni posteriori al 378 ed accolte nel *Codex Theodosianus*, in cui la menzione dell'*edictum divi Hadriani* può facilmente spiegarsi, se si tiene presente che il *breviarum* di Eutropio, commissionato da Valente⁵⁶, doveva essere di uso corrente nella Cancelleria imperiale, dopo il 378^{57 58}.

Un accenno alla codificazione dell'Editto si trova anche in Nov. Valent. 21.1.31 (a. 446), ove forse ha carattere interpolatizio⁵⁹: la dipendenza di quell'accenno dalla notizia accreditata da Eutropio non sembra, comunque, possa facilmente negarsi.

7. — C) Ed eccoci infine, al terzo gruppo di fonti: quello delle fonti giustiniane e dei testi dalle stesse derivati⁶⁰. Trattasi, essenzialmente, di:

CI. 4.5.10.1 (Iust., a. 530): *Papinianus... huiusmodi sententiae*

⁵⁶ Cfr. EUTROP. *brev.* dedica.

⁵⁷ Tenendo presente che Eutropio fu *magister memoriae* di Valente (364-378), gioverà ricordare che l'ufficio di cancelleria *a memoria* fu istituito, nel sec. III d.C., con l'attribuzione di coordinare il lavoro degli *scrinia ab epistulis* e *a libellis*, cioè degli uffici incaricati di redigere o di preparare le *constitutiones* imperiali. Cfr., in proposito, DE FRANCISCI, *Storia del diritto romano* 3.1² (1943) 120 ss.

⁵⁸ Le parole « *ex edicto divi Hadriani* » di CTh. 4.4.7.9 mancano nel corrispondente passo di CI. 6.36.8; in CI. 7.65.6, corrispondente a CTh. 11.36.26.4, le parole « *edicti-consequantur* » sono state sostituite da « *in possessionem mittantur* ». Sorge, pertanto, la necessità di spiegare questa omissione. Secondo il PRINGSHEIM, *Zur Bezeichnung* cit. 5, Giustiniano avrebbe di proposito evitato l'attribuzione ad Adriano dell'Editto perpetuo per non conferirgli troppa gloria, mentre di lui avrebbe parlato, a denti stretti, in *const. Tanta-Δέδωκεν* 18, esclusivamente come progettatore della codificazione. Ma la tesi sembra un po' sforzata, per il che io riterrei che la menzione dell'*edictum divi Hadriani* sia stata cancellata dai giustiniani esclusivamente in omaggio alle direttive generali di brevità impartite da Giustiniano.

⁵⁹ In tal senso, cfr. PRINGSHEIM, *cit.* 5 nt. 1.

⁶⁰ Tali testi derivati, che ometto di riferire per brevità sono: B. *praef.* (H. 1. XXI); B. *sch.* a D. 11.2.30 (H. 1.700); *Epit. leg.* in ZACHARIAE, *Ius Graeco-Rom.*, 2 (1856) 280. Quest'ultimo passo fa cenno, fra l'altro, di un misterioso Servio Cornelio, coadiutore di Giuliano nella codificazione: ma v. GIRARD, *cit.* 214 nt. 1 (215 s.).

sublimissimum testem adducit Salvium Iulianum summae auctoritatis hominem et praetorii edicti ordinatorem.

Tanta 18 (a. 533): ... *et ipse Iulianus, legum et edicti perpetui subtilissimus conditor in suis libris hoc rettulit, ut, si quid imperfectum inveniat, ab imperiali sanctione hoc repleatur. et non ipse solus, sed et divus Hadrianus in compositione edicti et senatusconsulto, quod eam secutus est, hoc apertissime definivit, ut, si quid in edicto positum non invenitur, hoc ad eius regulas eiusque coniecturas possit nova instruere auctoritas.*

Δέδωκεν 18: ... και ὁ πάντων τῶν ἐν νομοθέταις εὐδοκιμηκότων σοφώτατος Ἰουλιανὸς αὐτὸ τοῦτο φαίνεται λέγων καὶ τὴν ἐκ τῆς βασιλείας ἐπὶ ταῖς ἀναφουμέναις ζητήσεσιν ἐπικαλούμενος ἀναπλήρωσιν, καὶ πρὸς γε Ἀδριανὸς ὁ τῆς εὐσεβῆς λήξεως, ὅτε τὰ παρὰ τῶν πραιτόρων κατ' ἔτος ἕκαστον νομοθετούμενα ἐν βραχεῖ συνῆγε βιβλίῳ, τὸν κράτιστον Ἰουλιανὸν πρὸς τοῦτο παραλαβὼν κατὰ τὸν λόγον, ὃν ἐν κοινῷ διεξῆλθεν ἐπὶ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης, αὐτὸ δὴ τοῦτ' ὀφείσιν, ὡς εἴ τι παρὰ τὸ διατεταγμένον ἀνακύψειεν, προσῆκόν ἐστιν τοῦς ἐν ἀρχαῖς τοῦτο πειρᾶσθαι διαιρεῖν καὶ θεραπεύειν κατὰ τὴν ἐκ τῶν ἤδη διατεταγμένων ἀκολουθίαν.

È fuor di dubbio che Giustiniano è influenzato dalla tradizione eutropiana sulla codificazione giuliano-adrianea dell'Editto⁶¹; tuttavia giova anche ammettere che egli correda e completa tale leggenda di notizie nuove, relative alla definitività del testo edittale, di cui bisogna appurare l'origine. Egli parla per esplicito di una *oratio* del divo Adriano ed è difficile ritenere che possa averne eventualmente non soltanto travisato il contenuto, ma addirittura falsamente immaginato l'esistenza.

Io dò atto, pertanto, che una *oratio Hadriani* deve esservi effettivamente stata e che Giustiniano deve averne appreso in qualche modo, attraverso mezzi che ci sfuggono, l'esistenza. Ma era veramente tale *oratio* relativa al testo codificato dell'Editto? Questo io nego che fosse e nego, inoltre, che Giustiniano abbia effettivamente letto in qualche sua fonte di derivazione classica. A mio parere, piú precisamente, Giustiniano, avendo avuto confusa notizia della esistenza di un *senatusconsultum*, che statuiva la immutabilità dell'*edictum provinciale*⁶², ha messo in rapporto tale notizia con quella sulla codificazione giuliana dell'Editto, alterandone notevolmente il valore.

⁶¹ Lo mostra particolarmente CI. 4.5.10.1, con la sua qualifica di Giuliano come « *summae auctoritatis homo et praetorii edicti ordinator* ».

⁶² V. retro n. 2 sub c).

A conferma della mia tesi, si osservi, in primo luogo, la sorprendente diversità di formulazione dei due passaggi, quello latino e quello greco, della costituzione *Tanta-Δέδωκεν*. Non mi sfugge che le due redazioni di questa costituzione bilingue sono assai spesso discordanti, non essendo l'una stata formulata come pura e semplice traduzione dell'altra⁶³. Tuttavia, a me pare che, tra queste discordanze, ve ne sia una, che dimostra *ictu oculi* come, in realtà, Giustiniano non disponesse di sicure e circostanziate notizie in merito all'*oratio* di Adriano: mentre nella *Tanta* si parla di dichiarazioni fatte da Adriano « *in senatusconsulto* », e quindi si allude ad una *oratio in senatu* cui fece seguito un conforme *consultum*, nella *Δέδωκεν* si parla di dichiarazioni che Adriano fece mediante una *oratio ad populum* e non si allude ad alcun *senatusconsultum*⁶⁴.

Quanto al contenuto delle dichiarazioni attribuite ad Adriano, si osservi, in secondo luogo, che così la *Tanta* come la *Δέδωκεν* affermano che il principio « *si quid in edicto positum non invenitur rell.* » fu formulato da Giuliano ed accolto da Adriano. Ora, una formulazione del genere si legge effettivamente in un passo dei *digesta* giuliane⁶⁵, ma Adriano non poté averla presente per l'ottima ragione che questa opera fu composta dopo la sua morte⁶⁶. E, d'altro canto, se un *senatusconsultum* avesse effettivamente proclamato quel principio sotto Adriano, è chiaro che Giuliano, ripetendolo nei *digesta*, ne avrebbe sicuramente citato la fonte: il che egli, come gli stessi *Digesta* di Giustiniano dimostrano, non ha fatto⁶⁷.

In conclusione, mi sembra dimostrato che Giustiniano, ebbe, sí, vaga notizia di una classica *oratio Hadriani* relativa ad un *Edictum* (l'*Edictum provinciale*), ma non si rese conto del suo preciso riferimento e, lavorando parecchio di fantasia, la riferì arbitrariamente al preteso Editto giuliano, arbitrariamente assegnandole il contenuto di un passo dei *digesta* di Giuliano.

⁶³ Sull'argomento, cfr. EBRARD, *Das zeitliche Rangverhältnis der Konstitutionen De confirmatione Digestorum «Tanta» und «Δέδωκεν»*, in *ZSS.* 40 (1919) 113 ss., 121 s.

⁶⁴ L'EBRARD, *cit.* 122, già dubitava che l'*oratio ad populum*, di cui nel testo greco, fosse un parto della fantasia bizantina.

⁶⁵ D. 1.3.11 (Iul. 90 dig.): *...de his, quae primo constituuntur, aut interpretatione aut constitutione optimi principis certius statuendum est.*

⁶⁶ Cfr. GUARINO, *Salvius Iul.* cit. 75 ss.

⁶⁷ V. *retro* nt. 66. È chiaro che i compilatori dei *Digesta* non avrebbero avuto, in tal caso, nessun interesse a cancellare in D. 1.3.11 la menzione dell'*oratio Hadriani*.